

16/139/SRFS/C2

**Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2020” A.C. 4127-bis**

***Iscrizione dell’avanzo vincolato nei bilanci regionali***

**Premesso che:**

ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione, o avanzo vincolato, le entrate cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo di destinazione, i mutui e i finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, i trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata, le entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

l'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 non prevede per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio e che occorre coniugare la norma con la disciplina dettata dall'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

nella recente Sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016) si afferma che «Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo (le risorse vincolate – avanzo vincolato) possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio «specificativo dell'articolo 81 della Costituzione (secondo cui) tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziare»;

riguardo i trasferimenti agli enti dall'Unione europea e a cofinanziamenti nazionali, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2016 richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che «Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio (...) c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione, la natura vincolata dei trasferimenti dell'Unione europea si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente», e che tali risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal vincolo di destinazione anche per non alterare il risultato di amministrazione che si manifesterebbe non garantendo il vincolo di destinazione delle risorse;

la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato a bilancio non implica automaticamente la possibilità, che può essere regolata dalle leggi di bilancio annuali, di spendere queste risorse, ma ha il pregio di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, in quanto nel caso in cui si determinassero le condizioni di spazi finanziari, l'iscrizione dell'avanzo in fase di previsione consentirebbe di «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra;

l'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) aveva previsto per le regioni a statuto ordinario l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio nella sola sede di rendiconto e non anche in sede di previsione;

tale possibilità è stata estesa all'anno 2016 dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, al fine, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, di rendere e favorire in particolare gli investimenti senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; peraltro, la stessa relazione indica che nel 2015 il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio;

in occasione dell'approvazione della legge di modifica della legge 243/2012 alla Camera, il Governo ha dato parere favorevole ad alcuni ordini del giorno (9/3976/24. Sereni; 9/3976/25. Giuliotti, Misiani, Baruffi, Arlotti, Palese; 9/3976/1. Melilli, Palese) che riprendono la questione dell'iscrizione a bilancio e dell'utilizzo dell'avanzo vincolato degli enti territoriali, richiamando ulteriori iniziative normative specifiche da inserire nella prossima legge di bilancio 2017 volte a consentire la soluzione della questione prospettata a partire, almeno, dalla mera iscrizione dell'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio;

la Commissione questioni regionali alla legge di bilancio 2017 ha espresso parere favorevole condizionato al ddl bilancio 2017, fra l'altro, all'accoglimento della proposta di introdurre la facoltà di iscrizione dell'avanzo (condizione n.1).

**tutto ciò premesso Governo e Regioni  
concordano di disciplinare tale fattispecie nella legge di bilancio 2017 al fine di poter iscrivere a bilancio di previsione l'avanzo vincolato in quanto la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.**

**Emendamento all'A.C. 4127-bis, art. 65**

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6".

**in subordine il seguente emendamento:**

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea".

Roma, 24 novembre 2016